UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
SEZIONE DIPARTIMENTALE DI MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI
LABORATORIO DI RESPONSABILITA' SANITARIA

MEDICAL MALPRACTICE:
FISIOLOGIA
E PATOLOGIA DELLA CTU

LA CTU IN MALPRACTICE . VEXATA QUAESTIO. COLLEGIO SI, COLLEGIO NO

Umberto Genovese

In generale, si chiedono consigli solo per non seguirli o, se si seguono, è per avere qualcuno da rimproverare per averli dati.

Alessandro Dumas padre

LA CTU IN MALPRACTICE

COLLEGIO SÌ

COLLEGIO NO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Collegio sì, collegio no, …

Italia sì Italia no Italia gnamme, se famo du spaghi.
Italia sob Italia prot, la terra dei cachi.
Una pizza in compagnia, una pizza da solo; un totale di due pizze e l'Italia è questa qua.

COLLEGIO SÌ

Arrivederci e Grazie

Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio, si sa che la gente dà buoni consigli quando non può dare il cattivo esempio.

QUESTIONS
Who?
Why?
What?
When?
How?

Who?

I WANT YOU
FOR U.S. ARMY
NEAREST RECRUITING STATION

CERCASI
Specialista clinico

A.A.A. OFFRESI...

UOMO IN AFFITTO

- ☑ DEVI RIPARARE UNA PERSIANA?
- ☑ DEVI DARE IL BIANCO IN CUCINA O NEL BAGNO?
- ☑ DEVI SGOMBERARE LA CANTINA O LA SOFFITTA?
- ☑ DEVI RIPARARE UN MOBILE O UN'ELETTRODOMESTICO?
- ☑ DEVI MONTARE UN REGGITENDA?
- ☑ DEVI RIPARARE UNA PERDITA DEL LAVANDINO?
- ☑ DEVI INTERVENIRE SULL'IMPIANTO ELETTRICO?

Se hai piccole necessità, io non costo caro

CHIAMAMI!

ROBERTO:

335.

A.A.A.

COMPARSE CERCASI

Vuoi diventare
protagonista dell'opera?

CHI DEVE ESEGUIRE LA CTU?

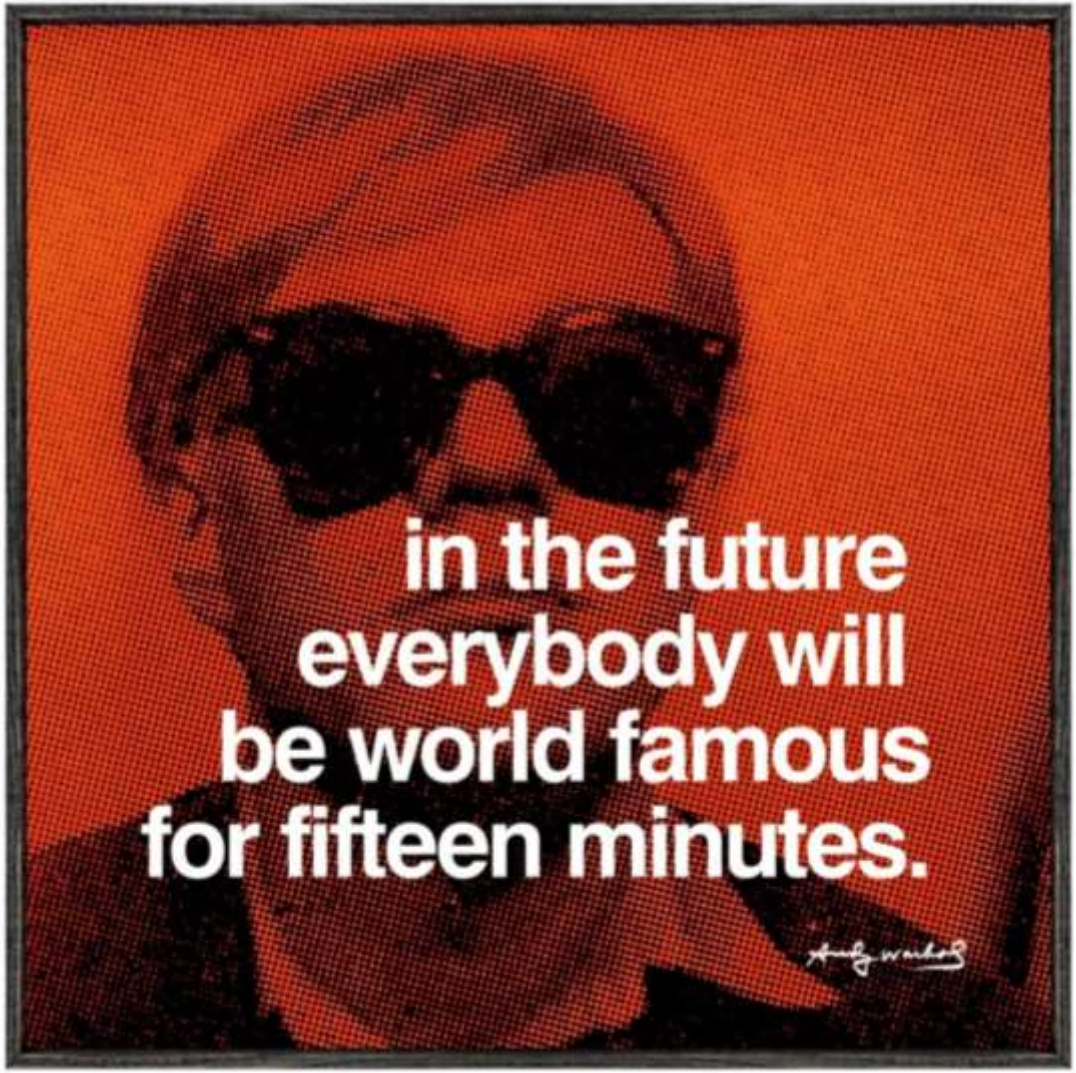

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

CAPO III: DEL CONSULENTE TECNICO, DEL CUSTODE E DEGLI ALTRI CONSULENTI DEL GIUDICE

Articolo 61 – Consulente tecnico

Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da **uno o più consulenti di particolare competenza tecnica**. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.

Articolo 62 - Attività del consulente

Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 424 e 445.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Articolo 63 - Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente

Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un **giusto motivo di astensione**. Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51. Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato.

Articolo 64 - Responsabilità del consulente

Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti. In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in **colpa grave** nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a euro 10.329. Si applica l'art. 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

LEGGE 189 DEL 8 NOVEMBRE 2012 – «BALDUZZI»

Articolo 3 – Responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie

Comma 5

Gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio di cui all'articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, devono essere **aggiornati con cadenza almeno quinquennale**, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, **una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria anche con il coinvolgimento delle società scientifiche**, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA 2014

TITOLO XI – ATTIVITÀ MEDICO-LEGALE

Articolo 62 – Attività medico-legale

L'attività medico-legale, **qualunque sia la posizione di garanzia nella quale viene esercitata**, deve evitare situazioni di conflitto di interesse ed è subordinata **all'effettivo possesso delle specifiche competenze** richieste dal caso.

L'attività medico-legale viene svolta nel rispetto del Codice; la funzione di consulente tecnico e di perito non esime il medico dal rispetto dei principi deontologici che ispirano la buona pratica professionale, essendo in ogni caso riservata al giudice la valutazione del merito della perizia. […]

Zingarelli

consulènte = *lat.* CONSULÈNTEM *part. pres.* di CONSULERE - *p. p.* CONSÙLTUS - *deliberare, provvedere, consultare, consigliarsi* (v. *Consiglio*). — Che assiste col consiglio.

RIFLETTERE

- ✓ approfondimento
- ✓ rigore
- ✓ motivazione
- ✓ argomentazioni
- ✓ ponderatezza
- ✓ equilibrio

PROVVEDERE

- ✓ concretezza
- ✓ utilità
- ✓ praticità

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

CONSULENTE

professionista o persona di **provata capacità tecnica** a cui ci si rivolge per avere informazioni e consigli nella **materia di sua competenza.**

What?

COSA VIENE CHIESTO A CHI DEVE ESEGUIRE LA CTU?

Una risposta motivata

ad un quesito tecnico

COSA VIENE CHIESTO A CHI DEVE ESEGUIRE LA CTU?

Una risposta tecnica

ad un quesito motivato

Why?

GUIDA MEDICO-LEGALE

basata

b) L'indagine medico-legale è diretta a stabilire, se

AD USO

aa) abbia avuto luogo una trascuranza in linea *medica* e propriamente un'*essenziale* trascuranza, ossia tale che debbasi considerare come causa effettiva e necessaria del danno da determinarsi, per l'omissione di un'*importante* medica ordinazione od operazione. La mancanza della dovuta attenzione deve essere *grossolana*, altrimenti non si potrà nè rilevare nè provare con positività.

DOTTORE IN MEDICINA E CHIRURGIA, MAESTRO IN OSTETRICIA ED OPERATORE,

I. R. MEDICO DI DELEGAZIONE IN COMO,

bb) Devesi inoltre rilevare, *quale danno ne* sia derivato all'ammalato negletto. Ordinariamente si tratta di falli d'*omissione*, nei quali il danno è spesso più difficile a comprovarsi, che negli errori *di fatto*. Si verificheebbero questi, se per difetto della debita attenzione o pel negligentato esame dell'ammalato si fossero ordinati rimedj *positicamente* dannosi, come gli croici, i salassi, ecc.

Tipografia e Libreria di Giuseppe Chiusi
CONTRADA DI S. VITTORE E 40 MARTIRI, N.° 1177

1857

Osservazione. Nel ducato di Nassau vi è una disposizione che dichiara esplicitamente, essere in facoltà d'ogni medico approvato il curare le malattie col metodo che gli sembri il migliore, *in quanto* la scelta dello stesso risulti *basata* o principj *scientifici*. Questa riserva non garberà a qualche seguace della *medicina mistica*, nella quale il *Richter* comprende l'omeo- nesmerismo, ecc.

b) L'indagine medico-legale è diretta a stabilire, se

aa) abbia avuto luogo una trascuranza in linea *medica* e propriamente un'*essenziale* trascuranza, ossia tale che debbasi con- come causa effettiva e necessaria del danno da determi- r l'omissione di un'*importante* medica ordinazione od e. La mancanza della dovuta attenzione deve essere *na*, altrimenti non si potrà nè rilevare nè provare con

evesi inoltre rilevare, *quale danno ne* sia derivato all'am- egletto. Ordinariamente si tratta di falli d'*omissione*, nei danno è spesso più difficile a comprovarsi, che negli er- *fatto*. Si verificheebbero questi, se per difetto della debita e o pel negligentato esame dell'ammalato si fossero ordi- dj *positicamente* dannosi, come gli croici, i salassi, ecc.

Osservazione. Sotto l'essenziale trascuranza nella cura degli ammalati e di omissione collochiamo anche l'inosservanza dei §§ 10 e 11 ione pei chirurghi, dovendosi, nel caso che ne siano proce- eguenze dannose all'ammalato, applicare la pena secondo questo ice penale.

ti §§ dell'Istruzione pei chirurghi (1) sono:

roibito al chirurgo di assumere la cura delle malattie interne in ove vi sia un medico. I contravventori a questa disposizione sa- iti a norma delle leggi e dei regolamenti vegliantì.

e operazioni chirurgiche di qualche importanza invocherà il chi- mpre il consiglio di un medico o di un altro chirurgo, ed eseguirà l'operazione, se le circostanze lo permettono, sempre in presenza dell'uno o dell'altro.

La legge distingue tre specie di conseguenze della trascurata cura di ammalati. Il primo grado è costituito da un danno effettivo ma non molto rilevante della salute dell'ammalato, e per questo grado è stabilita una *multa*. Il secondo si verifica, quando il danno devesi qualificare come grave *lesione* corporale; anche in questo si ha una *contravvenzione*. Nel terzo grado all'incontro, quando cioè dalla trascurata cura dell'ammalato è derivata la di lui morte, si ha un *delitto*.

(1) Istruzione diramata dall'I. R. Governo di Milano con Circ.ª 15 novembre 1825, N. 35809-2556.

SINDROME DI LEONARDO DA VINCI

*«Il desiderio - tradotto in opere - di occuparsi in sede scientifica e professionale dei più svariati argomenti, anche assai diversi tra loro per contenuti e metodi, senza porsi dei limiti, nella convinzione di poter comunque - **non importa come** - fornire una prestazione accettabile.»*

Fiori A., *Il medico legale e la sindrome di Leonardo da Vinci,* Riv. It. Med. Leg., 11, 369, 1987.

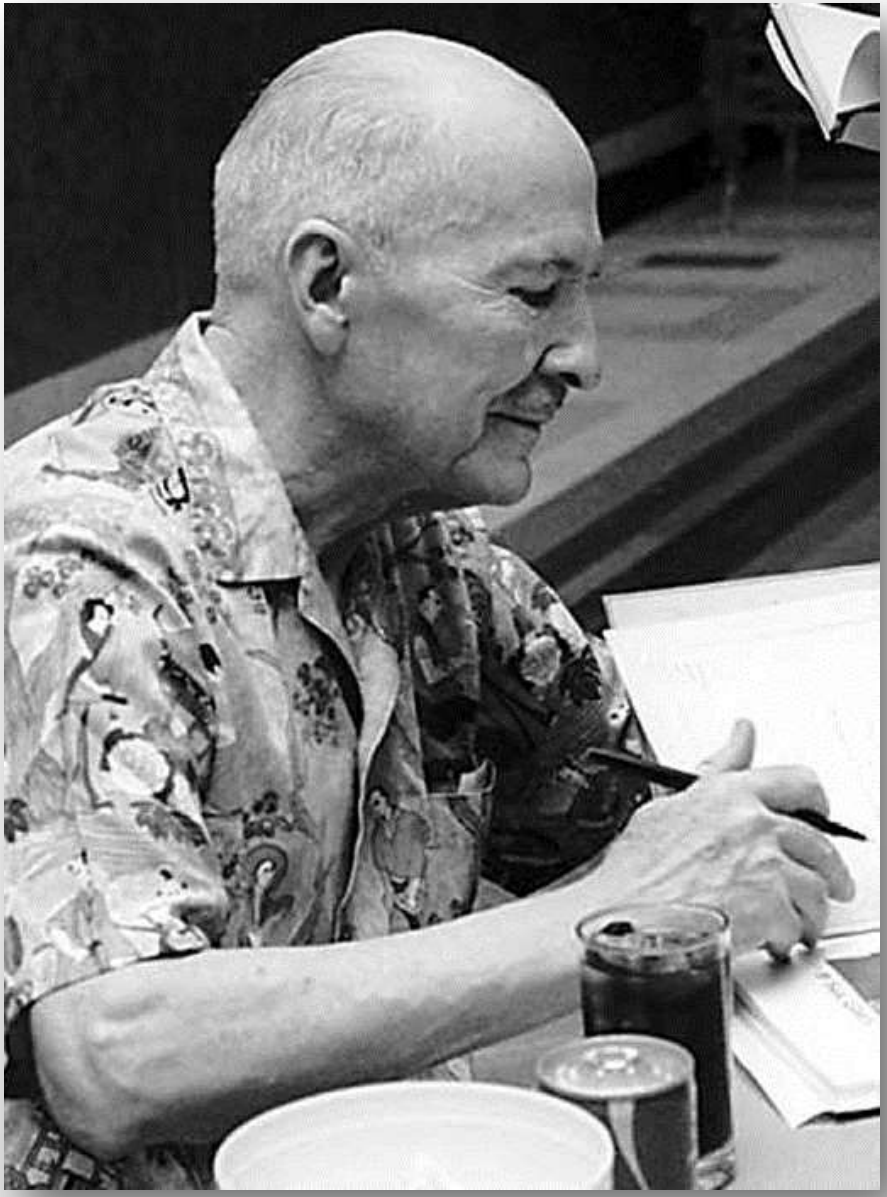

«La competenza in un campo non si estende in altri campi.
Ma spesso gli esperti la pensano così.
Più il loro campo di competenza è ristretto, e più è probabile che la pensino così.»

Robert A. Heinlein

When?

CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA 2014

TITOLO XI – ATTIVITÀ MEDICO-LEGALE

Articolo 62 – Attività medico-legale

[…] Il medico legale, **nei casi di responsabilità medica**, **si avvale di un collega specialista** di **comprovata competenza** nella disciplina interessata; **in analoghe circostanze, il medico clinico si avvale di un medico legale.** […]

CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA 2006

Articolo 62 – Attività medico-legale

[…] In casi di particolare complessità clinica ed in ambito di responsabilità professionale, è doveroso che **il medico legale richieda l'associazione** con un collega di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta. […]

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

HOW?

CASO DI RESPONSABILITÀ MEDICA

- ✓ Ricostruzione della vicenda clinica di specifico interesse
- ✓ Indagine in tema di condotta professionale del/i sanitario/i coinvolto/i
- ✓ Indagine in tema di dotazioni e prestazioni della struttura sanitaria coinvolta
- ✓ Indagine in tema di nesso di causa tra condotta colposa del/i sanitario/i e danno lamentato dal paziente

INDAGINE IN TEMA DI CONDOTTA PROFESSIONALE DEI SANITARI COINVOLTI

- ✓ Analisi dell'indicazione diagnostica/terapeutica posta e della successiva condotta del/i sanitario/i
- ✓ Analisi dell'informativa riservata al paziente
- ✓ Identificazione di linee guida pertinenti e valutazione della loro applicabilità nel caso in esame

INDAGINE COLLEGIALE

Lo specialista di branca fornisce le «risposte cliniche» alle domande del medico legale

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

INDAGINE IN TEMA DI NESSO DI CAUSA TRA CONDOTTA COLPOSA E DANNO LAMENTATO

- ✓ Criterio del «più probabile che non»: 50%+1
- ✓ Riferimento a leggi di copertura
- ✓ Causalità individuale e ragionamento controfattuale

INDAGINE COLLEGIALE

Lo specialista in medicina legale colloca le nozioni cliniche nel contesto giuridico

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

SPECIALISTA MEDICO LEGALE
SPECIALISTA DI BRANCA
Identificazione del nesso di causa e valutazione del danno
Identificazione dell'errore
Identificazione della colpa

La **motivazione** in campo giuridico è la parte del provvedimento del giudice (sentenza o ordinanza) in cui si illustrano le ***ragioni*** di fatto e di diritto **che giustificano** la decisione adottata dal giudice stesso.

Nel diritto sono irrilevanti i motivi psicologici seguiti dal giudice per giungere alla conclusione: la motivazione è infatti l'illustrazione non dell'iter mentale dell'organo decidente, bensì delle *norme* che nell'ordinamento giuridico di riferimento possono giustificare la scelta del giudice e dei *fatti* previsti da quelle norme.

LINEE GUIDA

AN DEBEATUR

QUANTUM DEBEATUR

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA 2014

Articolo 62 – Attività medico-legale

[…] Il medico, nel rispetto dell'ordinamento, non può svolgere attività medico-legali quale consulente d'ufficio o di controparte nei casi nei quali sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza, di cura o a qualunque altro titolo, né nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro di qualunque natura giuridica con la struttura sanitaria coinvolta nella controversia giudiziaria.

Il medico consulente di parte **assume le evidenze scientifiche disponibili interpretandole nel rispetto dell'oggettività del caso in esame e di un confronto scientifico rigoroso e fondato**, fornendo pareri ispirati alla prudente valutazione della condotta dei soggetti coinvolti.

Assai più giova che i fervidi consigli, una grande prudenza ai grandi perigli

Pietro Metastasio

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO